

**LE NUOVE SEGNALAZIONI SUL  
LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT (LCR)**

Roma, gennaio 2016



## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Liquidità Coverage Requirement (LCR)</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. Campi richiesti in input</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1.1. Riserva di liquidità</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.1.1 Aspetti generali</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1.1.2 Attività liquide</b> .....	<b>12</b>
<b>1.1.2. Deflussi di liquidità</b> .....	<b>18</b>
<b>1.1.2.1 Depositi al dettaglio</b> .....	<b>19</b>
<b>1.1.2.2 Deflussi dai depositi operativi</b> .....	<b>24</b>
<b>1.1.2.3 Deflussi da altre passività</b> .....	<b>27</b>
<b>1.1.2.4 Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</b> .....	<b>28</b>
<b>1.1.2.5 Deflussi da linee di credito e di liquidità</b> .....	<b>28</b>
<b>1.1.3. Afflussi di liquidità</b> .....	<b>30</b>
<b>1.1.4. Deflussi e afflussi di liquidità da operazioni di prestito garantite</b> .....	<b>34</b>
<b>1.1.5. Deflussi e afflussi di liquidità degli strumenti derivati</b> .....	<b>36</b>
<b>1.1.6. Deflussi e afflussi di liquidità da swap di garanzie</b> .....	<b>36</b>
<b>1.1.7. Massimale degli afflussi</b> .....	<b>37</b>
<b>1.2. Fase di compattamento</b> .....	<b>38</b>
<b>2. CASI PARTICOLARI</b> .....	<b>39</b>
<b>2.1.1. Forme tecniche di input/output</b> .....	<b>39</b>
<b>2.1.2. Forme tecniche derivate non documentate</b> .....	<b>41</b>

## PREMESSA

Dal 1° ottobre 2015 si applica il Regolamento Delegato UE (RD) n. 61/2015 che integra il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement – LCR) per gli enti creditizi. A partire da tale data, le banche italiane sono tenute al rispetto del nuovo indicatore secondo il percorso di adeguamento progressivo (“phase-in”) previsto dall’ art. 38 del citato Regolamento<sup>1</sup>.

Il 23 giugno 2015 l’ABE ha pubblicato il *final draft* dei connessi *Implementing Technical Standards* (ITS) i quali disciplineranno le segnalazioni relative al predetto requisito, la frequenza segnaletica e i termini di invio. La prima data di riferimento per l’avvio delle suddette segnalazioni non è ancora nota ma non potrà in ogni caso essere antecedente a sei mesi successivi all’adozione da parte della Commissione Europea.

Al fine, pertanto, di consentire la verifica del rispetto del nuovo requisito LCR, la Banca d’Italia all’inizio del corrente mese ha comunicato al sistema bancario l’istituzione di una segnalazione temporanea (“Interim LCR Reporting”), basata sulla predetta bozza di schema segnaletico redatta dall’EBA.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della procedura Puma2 che consentono di arricchire, sin dalla data contabile di riferimento del 31 ottobre 2015 (prima data prevista per

---

<sup>1</sup> In dettaglio, 60% dal 1° ottobre 2015; 70% dal 1° gennaio 2016; 80% dal 1° gennaio 2017; 100% dal 1° primo gennaio 2018.

l' "Interim LCR Reporting"), la fase ACA e gli accumuli con le informazioni previste dal RD. Si preservano nello stesso tempo gli attuali trattamenti necessari alla produzione delle segnalazioni in vigore. Ciò comporta che per un certo lasso temporale coesisteranno i vecchi e i nuovi trattamenti e che, stanti alcuni seppur lievi disallineamenti normativi, la documentazione conterrà alcune informazioni similari giustificate dai due regimi segnaletici.

Il Gruppo interbancario sta inoltre definendo il processo di generazione dell' "Interim LCR Reporting" che, come per la segnalazione LCR in vigore (base informativa LY), viene documentato per le sole segnalazioni su base individuale. Non trattandosi di una base informativa tradizionale, il Gruppo sta identificando le modalità più opportune per rappresentare le informazioni richieste nei *template*. In particolare, ad ogni riga di ciascun *template* sono state associate forme tecniche derivate codificate dal Gruppo Puma nel range che va da 7001X.XX a 7009X.XX (cfr. struttura e contenuti della nuova tabella di corredo 70) ed è stata definita, a soli fini documentativi Puma2, una base informativa convenzionale 'IY' che le contiene tutte.

## **1. Liquidity Coverage Requirement (LCR)**

L'art. 4 del RD prevede che il requisito particolareggiato di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del CRR sia pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e

i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario e sia espresso in percentuale.

L'art. 4, paragrafo 5 prevede che gli enti segnalino alle autorità competenti nella valuta utilizzata per le segnalazioni (per le banche italiane l'euro) a prescindere dalla denominazione effettiva:

- Attività liquide
- Deflussi di liquidità
- Afflussi di liquidità

Il medesimo articolo rimanda inoltre all'articolo 415, paragrafo 2 del CRR per l'individuazione di eventuali valute da segnalare separatamente. A tal fine nella tabella di corredo 01 deve essere opportunamente valorizzato l'attributo **VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA'** (0=NO; 1=SI) <sup>2</sup>.

Le caratteristiche generali del processo di produzione Puma2 dei suddetti profili segnaletici sono in continuità con quelle definite nel 2014 per l'introduzione delle segnalazioni sul LCR a fini di monitoraggio. Si ripercorrono di seguito i trattamenti specifici della procedura alla luce delle novità introdotte dal RD.

### 1.1. Campi richiesti in input

---

<sup>2</sup> Si rammenta che le segnalazioni dell' "Interim LCR Reporting" devono essere prodotte esclusivamente in euro.

### 1.1.1. Riserva di liquidità

#### 1.1.1.1 Aspetti generali

L'art. 7 del RD fornisce i requisiti generali che le attività devono soddisfare per essere considerate "attività liquide". La procedura riutilizza informazioni già presenti nella Puma2 per verificare il rispetto delle stesse:

- paragrafo 2, si considerano le sole attività non vincolate (FTO 01063.02<sup>3</sup> e FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 solo se campo 00107=0 e FTA 09701.04 solo se campi 00107=0 e 05070=1) oppure quelle vincolate in un aggregato di garanzie ma disponibili (FTO 01063.11 e FTO/FTA 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 e FTA 09701.04 con campo 00107=35,41,59 e campo 05228=1, scritto dalla funzione F52\_1<sup>4</sup>);
- paragrafo 3, si utilizza il COD.FISCALE presente nel File Guida Lavorazioni per identificare le emissioni proprie, la tabella TCOR13 per le emissioni di proprie filiali e la tabella TCOR25 per le emissioni di controllate, collegate, ecc.; in tale tabella devono essere censite anche le eventuali emissioni di altre filiazioni dell'impresa madre (a differenza delle controllanti, controllate, altre partecipate e imprese del gruppo, tali soggetti non devono essere censiti

---

<sup>3</sup> Per le azioni/quote di OIC che l'ente creditizio intenda trattare secondo il metodo *look-through* la procedura utilizza la FTO 01063.77 (cfr. successivo paragrafo 1.1.1.2).

<sup>4</sup> Per le segnalazioni sul LCR attualmente in vigore deve continuare ad essere eseguita la funzione F42 così come descritta nel Manuale tecnico-funzionale Puma2; per agevolare la comprensione delle differenze tra i vecchi e i nuovi trattamenti, la nuova funzione F52\_1 evidenzia convenzionalmente le differenze rispetto alla F42.

invece nella tabella TCOR20); per l'esclusione delle emissioni di società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami (cfr. art. 7 del RD) occorre valorizzare sulle pertinenti FTO/FTA, per i soli titoli ABS, il nuovo **digit 05198 - EMITTENTE SPV CON STRETTI LEGAMI** con il valore 1; per tutti i casi precedentemente descritti la procedura provvede a impostare il **campo 05256 - EMISSIONE PROPRIA O DI CONTROLLATE O COLLEGATE, ETC.** uguale a 1;

- paragrafo 4, si escludono i titoli emessi da società finanziarie e da istituzioni creditizie classificati, rispettivamente, con i valori 50 e 52 del **campo 05195 - CLASSIFICAZIONE TITOLI ANAGRAFICA PER LIQUIDITA'**;
- paragrafo 5, per i titoli di proprietà (01063.02/11 <sup>5</sup>) viene riutilizzata la gerarchia del FV (campo 05344), considerando soddisfatta la condizione se il livello è 1 o 2; per i titoli ricevuti in garanzia (09701.04) o in operazioni di PCT attive (03904.02/06) o in operazioni di prestito titoli (01621.00 o 03936.02), si utilizza il **digit 05143** ridenominato **RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 5 DELL'ART. 7 DEL RD 61/2015** (0=NO; 1=SI);
- paragrafo 6, si riutilizza il **campo 00552 – INDICATORE DI QUOTAZIONE** (derivato sui titoli

---

<sup>5</sup> La FTO 01063.11 viene citata in quanto strumentale all'esecuzione della funzione extra-tabellare volta ad individuare la quota parte di attività componenti il pool di garanzie costituito per operazioni di raccolta collateralizzate (es. quelle con l'Eurosistema) che, pur essendo impegnata, risulta disponibile in quanto non a garanzia del fido effettivamente utilizzato.



dall'attributo QUOTATO della tabella TCOR14), considerando soddisfatta la condizione se esso è pari a 1.

Come predetto, l'art. 7 del RD prevede che possano essere considerate attività non vincolate le attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente creditizio.

Al riguardo, sulla base della funzione oggi presente nella documentazione (F42<sup>6</sup>), è stata sviluppata un'ulteriore funzione (F52\_1) per il trattamento delle operazioni di raccolta con l'Eurosistema in linea con le previsioni del RD; in prospettiva verranno descritti due nuovi trattamenti relativi, rispettivamente, alle operazioni sul NewMIC e, qualora se ne manifestasse l'esigenza, alle operazioni di raccolta collateralizzata delle banche di credito cooperativo con l'ente centrale.

A tal fine, è stato necessario ampliare il dominio del **campo 05107 – ATTIVITA' IMPEGNATA** con l'aggiunta del valore 2 (IMPEGNATA PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE) e del **campo 00107 - TIPO IMPEGNO** con l'aggiunta del valore 59 (DI OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA PRESSO L'ENTE CENTRALE).

---

<sup>6</sup> La cui esecuzione continua a essere necessaria per la produzione delle segnalazioni sul LCR attualmente in vigore (base informativa LY).

La prospettiva estensione della suddetta funzione a operazioni di raccolta collateralizzata diversa da quella dall'Eurosistema e le diverse caratteristiche della funzione F52\_1 rispetto alla funzione F42 rendono necessaria la creazione dei seguenti due campi prodotti dalla funzione stessa:

**05228 - ATTIVITA' IMPEGNATA MA DISPONIBILE NEL POOLING DI GARANZIE PER OPERAZIONI DI RACCOLTA COLLATERALIZZATA**

**05620 - DATA DI SCADENZA DELL'IMPEGNO (RD 61/2015)**

Ai fini dell'eventuale estensione della funzione F52 anche alle operazioni delle banche di credito cooperativo con l'ente centrale si ritiene opportuno identificare sin d'ora l'insieme delle relazioni che caratterizzano la raccolta collateralizzata (ad es. dall'Eurosistema) che per gli enti creditizi appartenenti a una rete cooperativa è mediata dall'ente centrale. A tal fine viene definito il nuovo **digit 05197 – RELAZIONE TRA ISTITUTI CENTRALI E BCC PER RACCOLTA COLLATERALIZZATA** (0 = NO, 1= SI) da alimentare per le seguenti casistiche:

- Titoli ricevuti in garanzia dall'ente centrale: FTA 09701.04;
- Crediti ricevuti in garanzia dall'ente centrale: FTA 09701.08 con campo 05756=7;
- Raccolta dall'ente centrale degli enti creditizi: FTO 01739.12/14 o 01807.06/08 o 01831.02;
- Raccolta dall'Eurosistema dell'ente centrale per conto degli enti creditizi: FTO 01807.01.

L'art. 8 del RD fornisce i requisiti operativi che le attività devono rispettare per essere classificate come liquide. E' pertanto necessario alimentare sulle FTO delle attività potenzialmente liquide – 01003.02/10, 01017.12/58/82/84/92/94, 01063.02/11, 03904.02/06, 01621.00, 03936.02 e 09701.04 - il nuovo **campo 05190 - REQUISITI OPERATIVI PER LA DETENZIONE DI ATTIVITA' LIQUIDE DI CUI ALL'ART. 8 DEL RD 2015/61**, che presenta il seguente dominio:

0 = MANCATO RISPETTO DI REQUISITI DIVERSI DA QUELLI SULLA VALUTA;

1 = RISPETTO DI TUTTI I REQUISITI;

2 = MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI SULLA VALUTA (CFR. ART.8 PAR. 6).

Il rispetto dei suddetti requisiti non viene necessariamente meno se l'ente creditizio copre il rischio di mercato associato alle attività liquide purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'ente creditizio predispone appropriati meccanismi interni, in conformità ai paragrafi 2 e 3, per garantire che tali attività restino prontamente disponibili e sotto il controllo della funzione di gestione della liquidità;

(b) la valutazione dell'attività a norma dell'articolo 9 tiene conto degli afflussi e dei deflussi netti di liquidità che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura.

Il rispetto della condizione (a) rientra nella scelta di valorizzazione del campo 05190 mentre il trattamento previsto al punto (b) è gestito dalla procedura previa alimentazione da parte della banca dei nuovi campi importo

**06350 – EFFETTO NEGATIVO SUL VALORE DELLE ATTIVITA' LIQUIDE DELLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA COPERTURA (ART. 8, PAR. 5, LETT b) e**

**06351 – EFFETTO POSITIVO SUL VALORE DELLE ATTIVITA' LIQUIDE DELLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA COPERTURA (ART. 8, PAR. 5, LETT b)**

da alimentare sulla FTA 01111.13 nella sola ipotesi di abbinamento alle FTO 01063.02/11 dei titoli di proprietà.

L'art. 9 del RD prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità l'ente creditizio utilizzi il valore di mercato delle attività liquide (campo 07083 derivato in fase ACA). Il valore di mercato delle attività liquide deve essere ridotto, se del caso, in funzione dei coefficienti di scarto (*haircut*) indicati al capo 2 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b). La determinazione del **COEFFICIENTE DI SCARTO - ART. 9 RD 61/2015 (campo 05196)**, del corrispondente **APPLICABLE WEIGHT (campo 05297)** e del **VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI ALL'ART. 9 DEL RD 61/2015 (campo 07085)** è demandata alla fase D della funzione F47.

#### **1.1.1.2 Attività liquide**

Le attività liquide sono articolate in attività di livello 1, 2A e 2B così come descritto negli artt. da 10 a 16 del RD.

Tale classificazione attiene principalmente ad attività finanziarie sotto forma di titoli e il processo Puma la determina in due *step* successivi:

- creando in fase ACA il campo 05195 attraverso sole informazioni anagrafiche dei titoli previste nelle tabelle di corredo TCOR14 e TCOR28;
- eseguendo prima della funzione F52 la nuova funzione F47 (CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LCR E HAIRCUT APPLICABILI) che, sfruttando il predetto campo 05195 e altre informazioni (stato dell'emittente, classe di merito creditizio, ponderazione ai fini rischio di credito, esistenza di garanzie), imposta i **campi 05295 - CLASSIFICAZIONE TITOLI PER LIQUIDITA', 05196 - COEFFICIENTE DI SCARTO (ART. 9 RD 61/2015), 05297 – APPLICABLE WEIGHT e 07085 - VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI ALL'ART. 9 DEL RD 61/2015.**

Le azioni o quote di OIC sono ammesse come attività liquide dello stesso livello delle attività liquide sottostanti dell'organismo fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro (o importo equivalente in valuta nazionale) per ciascun ente creditizio su base individuale al verificarsi di certe condizioni previste dalla norma. Il rispetto di tali condizioni deve essere dichiarato dall'azienda attraverso l'attributo **AMMISSIBILITA' COME ATTIVITA' LIQUIDE DELLE AZIONI O QUOTE DI OIC (ART. 15, PARAGRAFO 1, DEL RD 2015/61)** della tabella di corredo 28.

L'ente creditizio che è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC può considerare tali esposizioni per applicare loro il coefficiente di scarto appropriato (metodo *look-through*). In tale ipotesi la procedura utilizza la FTO 01063.77.

Qualora non sia a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente creditizio deve muovere dal presupposto che l'OIC investa, fino all'importo massimo consentito nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine ascendente nelle tipologie di attività liquide classificate ai fini dell'art. 15, par. 2 del RD, cominciando da quelle di cui alla lettera g) e fino al raggiungimento del limite massimo complessivo per gli investimenti. In questo caso la procedura utilizza le FTO 01063.02/11, che rappresentano la quota di OIC detenuta, e la ripartizione percentuale delle attività liquide sottostanti secondo il predetto metodo, rilevata in una serie di attributi della tabella di corredo 28 (ad es. AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 0% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61)).

Il complesso dei trattamenti previsti sulle forme tecniche dei titoli ha reso necessario arricchire e/o modificare la tabella TCOR28 con riferimento ai seguenti attributi:

- TITOLI ABS;
- CARTOLARIZZAZIONI LIVELLO 2B CON DISPOSIZIONE TRANSITORIA;
- OBBLIGAZIONI COPERTE DA GARANZIA DELLO STATO;
- LIVELLO DI LIQUIDITA';

- TITOLI DI LIVELLO 1 EMESSI DA ENTI CREDITIZI;
- GARANZIA;
- RISPETTO DELLA CONDIZIONE b) DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL CRR O DELLA CONDIZIONE DI CUI ALL'ART. 12, PAR. 1, LETTERA c), punto iii), DEL RD 2015/61;
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 0% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 5% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 12% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 20% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 30% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 35% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 40% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AZIONI O QUOTE DI OIC: SCARTO PRUDENZIALE 55% (cfr. art. 15, par. 2, lett.a) del RD 2015/61);
- AMMISSIBILITA' COME ATTIVITA' LIQUIDE DELLE AZIONI O QUOTE DI OIC (ART. 15, PARAGRAFO 1, DEL RD 2015/61).

Costituiscono una casistica particolare le attività di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettera d) che l'ente creditizio può rilevare come attività di livello 1 esclusivamente se le detiene per coprire i deflussi

netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività. Laddove l'attività non sia denominata nella valuta nazionale del paese terzo, l'ente creditizio può rilevare l'attività come attività di livello 1 solo fino a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in tale valuta estera, corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.

Per la gestione di tali casistiche le aziende devono utilizzare il **campo 05147 - ATTIVITÀ DETENUTA PER SODDISFARE I DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ NELLA VALUTA DI UN PAESE TERZO** (0 = NO, 1= SI).

Per fattispecie diverse dai titoli l'inclusione tra le attività liquide è guidata dalla forma tecnica originaria corredata, se necessario, da attributi informativi che la qualificano sulla base dei requisiti definiti dal RD.

L'art. 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii prevede che le riserve detenute dall'ente creditizio in una banca centrale di cui ai punti i) e ii) costituiscano attività di livello 1 purché all'ente creditizio sia consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e che le condizioni del ritiro siano specificate in un accordo tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale.

A tal fine le banche alimentano la suddetta quota nel campo **05145 – QUOTA ROB RITIRABILE IN PERIODI DI STRESS** richiesto sulle FTO 01017.12 e 01017.58 (per quest'ultima solo se campo 00145 = 8).



L'art. 16, paragrafo 1 prevede che laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possano essere trattati come attività liquide secondo le seguenti disposizioni:

- se la normativa nazionale o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano il sistema o la rete obbligano l'ente centrale a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività liquide dello stesso livello o della stessa categoria in conformità al RD;
- se l'ente centrale non è obbligato a detenere o a investire i depositi in attività liquide di un dato livello o di una data categoria, i depositi sono trattati come attività di livello 2B in conformità al RD e al relativo importo in essere è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25%.

A tal fine, ove ne ricorrano i presupposti normativi, è possibile alimentare sulla FTO 01017.94 il **campo 05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE** oppure sulla FTO 01041.42 il **campo 05141 - DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA**, entrambi con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITA' LIQUIDE

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1;

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A;

4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B;

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO.

Sono ammesse come attività di livello 2B le linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto eventualmente fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 14. Tuttavia, non si forniscono al momento specifiche istruzioni di input in quanto non risultano ancora in essere linee di credito della specie.

### **1.1.2. Deflussi di liquidità**

I deflussi di liquidità sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del Titolo III, Capo 2 del RD.

I deflussi di liquidità comprendono i seguenti elementi:

- saldi correnti dei depositi al dettaglio stabili e altri depositi al dettaglio in conformità agli articoli 24, 25 e 26;
- saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario, come previsto agli articoli 27 e 28;
- deflussi aggiuntivi determinati conformemente all'articolo 30;

- importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi 30 giorni di calendario dalle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate, determinato conformemente all'articolo 31;
- deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente all'articolo 23 (ciascun ente creditizio deve, infatti, valutare periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso).

#### **1.1.2.1 Depositi al dettaglio**

L'art. 3 del RD, al punto 8, definisce “deposito al dettaglio” una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI<sup>7</sup>, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del CRR, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR.

---

<sup>7</sup> Si rammenta che per la definizione di PMI la Q&A EBA 2013/27 rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC.

Al fine di identificare la suddetta fattispecie sulle FTO dei depositi viene richiesto in input il nuovo **campo 05191 - DEPOSITO AL DETTAGLIO**, che presenta il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Il campo 05191 viene altresì richiesto sulle FTO dei titoli di debito emessi dalla banca segnalante. Ciò al fine di identificare le emissioni che rispettano i requisiti del paragrafo 6 dell'art. 28 del RD che prevede che le obbligazioni vendute esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenute in un conto al dettaglio possano essere trattate come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio<sup>8</sup>.

L'art. 25, paragrafo 4 del RD prevede l'esclusione dal calcolo dei deflussi di alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:

- entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o
- per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.

---

<sup>8</sup> A tal fine il RD prevede inoltre che debbano sussistere restrizioni tali da impedire che tali strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato alimentando, per i soli depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1), il **campo 05137 – ESCLUSIONE DAL CALCOLO DEI DEFLUSSI (ART. 25, PAR. 4 DEL RD)**<sup>9</sup>, che presenta il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

Qualora non esentati (campo 05137 uguale a 0), i depositi al dettaglio devono essere alimentati sulle forme tecniche interessate, che presentano il campo 05191 uguale a 1, secondo quanto di seguito indicato.

L'art. 25, paragrafo 4, del RD prevede che ai depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento a altro ente creditizio sia applicato un tasso di deflusso del 100%. Tale fattispecie viene identificata nell'ambito dei depositi con durata stabilita (01702.29, 01703.29, 01709.29) con il nuovo **campo 05148 - DEPOSITI ANNULLATI CON DURATA RESIDUA INFERIORE A 30 GG (ART. 25, PAR.4 DEL RD 61/2015)** da alimentare per i soli depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1) con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI.

L'art. 25, paragrafo 2, del RD prevede l'applicazione ad alcune specifiche categorie di depositi al dettaglio di percentuali di deflusso superiori, determinate dall'ente creditizio conformemente al

---

<sup>9</sup> Tale campo seppur ora referenziato a norma del RD mantiene la sua validità per la produzione delle segnalazioni sul LCR attualmente in vigore. Con riferimento allo stesso, si evidenzia inoltre che se parte del deposito può essere ritirata senza incorrere in detta penalità, solo tale parte deve essere trattata come deposito a vista (campo 05137=0) e il saldo restante può essere trattato come deposito a termine con campo 05137 uguale a 1.

paragrafo 3 del medesimo articolo. A tale proposito, devono essere forniti in input, per i soli depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1), i nuovi **campi 05193 – DEPOSITO SOGGETTO A PERCENTUALE DI DEFLUSSO SUPERIORE (ART. 25, PAR. 2 DEL RD 61/2015)** e **05194 – PERCENTUALE DI DEFLUSSO SUPERIORE (ART. 25, PAR. 3 DEL RD 61/2015)**. Con il primo campo la banca deve indicare le due categorie di depositi previste dalla normativa:

0 = NO;

1 = CATEGORIA 1;

2 = CATEGORIA 2;

3 = VALUTAZIONE NON EFFETTUATA O NON ULTIMATA;

mentre con il secondo le relative percentuali di deflusso applicabili, in formato numerico con 3 interi e 2 decimali. Nel caso di depositi di categoria 1 la percentuale deve essere compresa tra 10 e 15 mentre per quelli di categoria 2 e quelli per i quali la valutazione non è stata effettuata o non è ultimata tra 15 e 20.

Per quanto riguarda i depositi al dettaglio raccolti in paesi terzi, per i quali il paragrafo 5 dell'art. 25 del RD prevede l'applicazione di tassi superiori di deflusso qualora la normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo preveda tale percentuale superiore, non è previsto un trattamento all'interno della documentazione Puma2 in quanto questa è rivolta alle sole unità operanti in Italia di banche italiane.

L'art. 24 del RD prevede l'applicazione di una percentuale di deflusso del 5% per particolari categorie di depositi al dettaglio (non soggette alle sopra citate percentuali di deflusso superiori) ritenute

più stabili di altre, limitatamente alla quota coperta da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo (cfr. funzione F41)<sup>10</sup>. A tal fine viene richiesto in input il nuovo **campo 05192 – DEPOSITO STABILE**, da alimentare solo per le FTO che presentano il campo 05191 uguale a 1 e il campo 05193 uguale a 0, con il seguente dominio:

0 = NO;

1 = DEPOSITO NELL'AMBITO DI UNA RELAZIONE CONSOLIDATA;

2 = DEPOSITO DETENUTO IN UN CONTO TRANSATTIVO.

Con tale campo gli enti specificano:

- con il valore 1 se il deposito fa parte di una relazione consolidata che rende il ritiro del deposito estremamente improbabile (cfr. articolo 24, par. 2);
- con il valore 2 se il deposito è detenuto in un conto transattivo, anche se nell'ambito di una relazione consolidata (cfr. articolo 24, par. 3).

Ai restanti depositi al dettaglio (campo 05191 uguale a 1) non esclusi dal calcolo dei deflussi (campo 05137 uguale a 0) e diversi da quelli soggetti a percentuali di deflusso superiori (campo 05193 uguale a 0):

- depositi stabili (campi 05192 uguale a 1,2), per la sola quota parte non coperta da un sistema di garanzia dei depositi e
- depositi diversi da quelli stabili (campo 05192 uguale a 0)

---

<sup>10</sup> Il trattamento dei depositi stabili per i quali l'autorità competente potrà dal 1 gennaio 2019 autorizzare la percentuale di deflusso del 3% non è al momento contemplato nella

si applica una percentuale di deflusso del 10% (cfr. art. 25, paragrafo 1, del RD).

#### **1.1.2.2 Deflussi dai depositi operativi**

L'art. 27 paragrafo 1 del RD individua una serie di passività risultanti da depositi operativi per le quali è prevista l'applicazione di una percentuale di deflusso del 25%:

- depositi: per servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità;
- depositi: sistemi di tutela istituzionale/rete cooperativa;
- depositi: relazione operativa consolidata;
- depositi: per servizi di compensazione della liquidità e per servizi relativi a enti centrali nell'ambito di sistemi di tutela istituzionale/rete cooperativa.

Al fine di individuare le suddette fattispecie, vengono utilizzati alcuni campi già richiesti nelle FTO del passivo relative ai depositi, a condizione che si tratti di depositi non al dettaglio (campo 05191 uguale a 0).

In particolare, sulle FTO 01739.06 e 01749.02/42 è prevista l'alimentazione del campo **05138 – DEPOSITO PER SERVIZI DI COMPENSAZIONE, CUSTODIA, GESTIONE DELLA LIQUIDITA'**, con il seguente dominio:



0 = NO;

1 = SI, CONFORME ALL'ART. 27 (4) DEL RD;

2 = SI, NON CONFORME ALL'ART. 27 (4) DEL RD.

Per i depositi conformi all'art. 27 paragrafo 4 del RD (campo 05138 uguale a 1), in deroga a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. 27, il paragrafo 2 consente di applicare una percentuale di deflusso pari al 5% alla quota coperta da un sistema di garanzia dei depositi; alla quota non coperta si applica invece la percentuale del 25%.

I restanti depositi operativi non al dettaglio vengono invece individuati dai seguenti campi:

#### **05139 – DEPOSITO CONNESSO CON SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE**

0 = NO

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITA' LIQUIDE

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A

4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO

previsto sulla FTO 01739.06;

#### **05140 – RELAZIONE OPERATIVA CONSOLIDATA**

0 = NO

1 = SI

previsto sulle FTO 01709.04 e 01749.02/42<sup>11</sup>;

limitatamente all'operatività del credito cooperativo  
(condizione da verificare tramite accesso al File Guida Lavorazioni),

### **05141 – DEPOSITO CONNESSO CON RETE COOPERATIVA**

0 = NO

1 = SI, NON RILEVATI COME ATTIVITA' LIQUIDE

2 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 1

3 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2A

4 = SI, CON OBBLIGO NORMATIVO - LIVELLO 2B

5 = SI, SENZA OBBLIGO NORMATIVO

che le banche appartenenti a una rete cooperativa possono  
valorizzare sulle FTO 01041.42 e 01749.42 e

### **05142 – SERVIZI DI COMPENSAZIONE DELLA LIQUIDITÀ E SERVIZI RELATIVI A ENTI CENTRALI (RETI/SISTEMI DI CUI ALL'ART. 16).**

0 = NO

1 = SI

previsto sulla FTO 01739.06.

Fanno eccezione al deflusso del 25% i depositi dell'ente  
creditizio collocati presso l'ente centrale che sono considerati attività  
liquide conformemente all'articolo 16 del RD (valori da 2 a 5 dei  
campi 05139 e 05141), per i quali l'art. 27, par. 3 prevede

---

<sup>11</sup> Il campo 05140 continua ad essere richiesto sulla FTO 01749.42 unicamente per le segnalazioni attualmente vigenti. Il paragrafo 5 dell'art. 27, infatti, prevede che ai conti di corrispondenza tra banche si applichi una percentuale di deflusso del 100%.

l'applicazione del tasso di deflusso del 100% rispetto all'ente centrale.

### **1.1.2.3 Deflussi da altre passività**

L'art. 28, paragrafo 1, del RD prevede per i depositi di clienti non finanziari, emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico percentuali di deflusso del 20% o del 40%, a seconda che siano coperti o meno da un sistema di garanzia dei depositi, purché non ricadano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27.

L'art. 28, par. 6 prevede che gli enti creditizi applichino un tasso di deflusso del 100% a tutte le notes, le obbligazioni e gli altri titoli di debito di propria emissione, a meno che l'obbligazione sia venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio, nel qual caso detti strumenti possono essere trattati come è trattata la corrispondente categoria di deposito al dettaglio (cfr. par. 1.1.2.1 della presente Nota tecnica). Le righe del template C.73 che rilevano tali deflussi sono la 110 per il retail e la 900 per i titoli diversi da quelli retail. In via generale tali voci sono documentate nel processo di generazione attraverso le forme tecniche dei titoli emessi in circolazione. Per rilevare invece i deflussi nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione derivanti dall'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato è necessario alimentare la nuova **FTO 59360.97 – ALTRI DEFLUSSI DA TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE**, avendo cura di valorizzare il campo 05191 per distinguere quelli retail dagli altri.

Per i deflussi da altre passività nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione, non contemplati agli articoli da 23 a 31, l'art. 31, par. 10 del RD prevede che gli enti creditizi applichino una percentuale di deflusso del 100%, da segnalare nella riga 910 del template C73.00. Una parte di questi è documentata nel processo di generazione attraverso le usuali forme tecniche Puma già utilizzate in altri ambiti informativi (in particolare, nella tabella del rischio di liquidità del bilancio bancario); per rilevare la restante parte (ad es. riversamenti fiscali) è necessario alimentare la nuova **FTO 59360.98 – ALTRI DEFLUSSI**.

#### **1.1.2.4 Deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale**

In deroga all'art. 31, l'art. 29 del RD prevede che le autorità competenti possano concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore per le linee di credito e di liquidità non utilizzate se sono soddisfatte alcune condizioni. Il Gruppo Interbancario, non avendo riscontrato materialità per le succitate casistiche, si riserva di sviluppare in futuro gli opportuni trattamenti.

#### **1.1.2.5 Deflussi da linee di credito e di liquidità**

L'art. 31 del RD e la connessa informativa prevista nel *template* C73.00 degli ITS richiedono di discriminare tra linee di credito e linee di liquidità. Al riguardo, considerato che entrambe le

fattispecie vengono alimentate con le FTO dei fidi, si utilizza sulle FTO 09323.00, 09325.00 e 09541.10 il **campo 05204 - LINEA DI LIQUIDITA'** (0=NO, 1=SI).

L'art. 31, paragrafo 4, prevede che l'importo massimo che può essere ritirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi, diverse da quelle che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito e concesse a clienti non finanziari, è moltiplicato per 10% se tali linee non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento sui mercati finanziari.

A tal fine, viene utilizzato il **campo 05171 - FIDO CONCESSO PER SOSTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO (CFR. ART. 31, PARAGRAFO 4, LETTERA c) DEL RD 61/2015)** (0=NO, 1=SI) sulle FTO 09323.00, 09325.00 e 09541.10, limitatamente alle linee di credito irrevocabili concesse a clienti non finanziari e non *retail*.

Con particolare riferimento alle linee di liquidità verso i veicoli, al fine di soddisfare quanto previsto nell'art. 31, paragrafi 6 e 8(b), è necessario discriminare se queste sono concesse per acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari (alle quali, a certe condizioni, è possibile applicare una percentuale di deflusso del 10%) o per altri motivi. A tal fine, viene utilizzato sulla FTO 09541.10 il **campo 05305 - FINALITA' LINEE DI LIQUIDITA' VERSO VEICOLI**, da alimentare coerentemente con il campo 05304, che prevede il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = PER ACQUISTO ATTIVI DIVERSI DA TITOLI - DEFLUSSO 10%;

2 = PER IL RIACQUISTO DI TRANCHE EMESSE;

3 = PER ACQUISTO O SCAMBIO ATTIVI CARTOLARIZZATI;

4 = ALTRO.

### 1.1.3. Afflussi di liquidità

Gli afflussi di liquidità sono valutati nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni di calendario. Per quanto riguarda la condizione di “non scaduto” si utilizza il concetto prudenziale di “default”. Per quanto riguarda invece la previsione che l'esposizione non vada in default nei trenta giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione, viene utilizzato il **digit 05160 - PREVISIONE DI DEFAULT NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI** (0=NO, 1=SI) sulle FTO degli attivi interessati.

L'art. 32, paragrafo 2, del RD prevede che in linea generale alle esposizioni si applichino tassi di afflusso del 100%.

L'art. 32, paragrafo 3, del RD, in deroga al paragrafo 2, richiede che gli importi dovuti da clienti non finanziari ai fini del pagamento del capitale siano ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. A tal fine, è necessario indicare sulle FTO dei finanziamenti in scadenza nei successivi 30 giorni, tramite il **digit 05161 - IMPEGNO DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO**

(0=NO; 1=SI >50% DELL’AFFLUSSO; 2=SI <=50% DELL’AFFLUSSO), se esiste un impegno di estensione del finanziamento; nel caso in cui questo sia di ammontare superiore al 50% dell’afflusso previsto (campo 05161 = 1) deve essere contestualmente alimentato anche il **campo 05169 – PERCENTUALE DI AFFLUSSO AL NETTO DELL’IMPEGNO CONTRATTUALE DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO.**

L’art. 32, paragrafo 3, lettera d) del RD richiede che gli importi dovuti che l’ente debitore tratta conformemente all’articolo 27, ad eccezione dei depositi presso l’ente centrale di cui al paragrafo 3, siano moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente. Tale esigenza viene soddisfatta utilizzando i campi 05138, 05139, 05140 e 05141 previsti anche sulle corrispondenti FTO dell’attivo:

- campo 05138 sulle FTO 01017.44/46/49/58 e 01041.02/42;
- campo 05139 sulla FTO 01017.94;
- campo 05140 sulle FTO 01041.02/42<sup>12</sup>;
- campo 05141 sulla FTO 01041.42.

L’art. 32, paragrafo 4 prevede che gli afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela siano computati integralmente, a condizione che tali saldi siano costituiti da attività liquide ai sensi del titolo II. Al fine di

---

<sup>12</sup> Il campo 05140 continua ad essere richiesto sulla FTO 01041.42 unicamente per le segnalazioni attualmente vigenti. Il paragrafo 2 (a) dell’art. 32, infatti, prevede che agli importi dovuti da clienti finanziari con scadenza entro 30 giorni di calendario si applichi una percentuale di deflusso del 100%.

riconoscere i titoli di proprietà impegnati per conto terzi a cauzione delle predette operazioni è necessario “aprire” l’attuale valore 28 (impegnati a cauzione per conto terzi) del campo 00107 in due nuovi valori: **29 (IMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: PER ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA CLIENTELA)** e **30 (IMPEGNATI A CAUZIONE PER CONTO TERZI: ALTRI)**.

L’art. 32, paragrafo 3, lettere b) prevede che non vengano rilevati tra gli afflussi connessi con operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quelli di operazioni nelle quali la garanzia reale è impiegata a copertura di una posizione corta conformemente all’articolo 30, paragrafo 5. Analoga esigenza riviene dalla fattispecie descritta all’art. 32, paragrafo 3, lettere f). A tal fine, per identificare tali fattispecie, deve essere alimentato sulle FTO/FTA 01621.00, 03904.02/06, 03936.02 il nuovo **digit 05307 – TITOLO IMPIEGATO A COPERTURA DI UNA POSIZIONE CORTA** (0=NO, 1=SI).

L’art. 32, paragrafo 3 lettera g) del RD, prevede che gli afflussi da eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non debbano essere presi in considerazione. Tuttavia, in deroga a tale trattamento, l’art. 34 prevede che le autorità competenti possano concedere l’autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte alcune specifiche condizioni. Qualora si rientri in tale casistica, è necessario alimentare sulla FTO 02954.54 il **campo 05162 - PERCENTUALE DI AFFLUSSO SPECIFICA DI CUI ALL'ART. 34 DEL RD 61/2015**.



La riga 40 del template C.74 prevede che tra gli afflussi siano rilevati anche quelli relativi a rapporti con clientela non finanziaria e diversi dal rimborso del capitale (ad esempio, interessi e commissioni da percepire). A tal fine, con riferimento agli interessi, il Gruppo interbancario ritiene di poter utilizzare le forme tecniche già presenti nell'input Puma (FTO 01226.25/38/40/42 per le attività a vista; FTA 03951.02/04 per le attività non a vista). Per quanto riguarda invece le commissioni da percepire nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione viene definita la nuova **FTO 59362.96 – AFFLUSSI DA COMMISSIONI**.

La riga 190 del template C.74 prevede la valorizzazione degli afflussi dovuti alla scadenza nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione dei titoli di proprietà definiti all'art. 32, par. 2, lett. a). In via generale tale voce è documentata nel processo di generazione attraverso le forme tecniche dei titoli di proprietà 01063.02/11 e 01079.02. Per rilevare invece gli afflussi derivanti dall'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato a favore del sottoscrittore su titoli di proprietà è necessario alimentare la nuova **FTO 59362.97 – ALTRI AFFLUSSI DA TITOLI DI PROPRIETA'**.

La riga 260 del template C.74 prevede la valorizzazione di tutti gli altri afflussi nei 30 gg. successivi alla data di segnalazione definiti all'art. 32, par. 2 del RD e non segnalati nelle altre voci del medesimo template. Una parte di questi è documentata nel processo di generazione attraverso le usuali forme tecniche Puma già utilizzate in altri ambiti informativi (in particolare, nella tabella del rischio di liquidità del bilancio bancario); per rilevare la restante parte

è necessario alimentare la nuova **FTO 59362.98 – ALTRI AFFLUSSI**.

#### **1.1.4. Deflussi e afflussi di liquidità da operazioni di prestito garantite**

L'art. 28, paragrafo 3 e l'art. 32, paragrafo 3, lett. b) del RD forniscono le istruzioni per il calcolo, rispettivamente, dei deflussi e degli afflussi per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.

Detto calcolo pone la necessità di individuare le operazioni da prendere in considerazione e di determinare, per ciascuna di esse, la quota *secured* da strumenti ammissibili nella riserva di liquidità.

Allo stato attuale la documentazione Puma2 include nel perimetro delle operazioni di cui sopra la raccolta collateralizzata dall'Eurosistema, le operazioni di PCT attive e passive e la raccolta/prestiti collateralizzati tra istituti centrali e banche di credito cooperativo. Il Gruppo interbancario si riserva di valutare, qualora ne ricorrano i presupposti normativi e contrattuali, l'inclusione di ulteriori tipologie di raccolta/prestiti collateralizzati e definirne i trattamenti necessari a determinare i connessi deflussi/afflussi di liquidità.

Per le operazioni di raccolta collateralizzata dall'Eurosistema la determinazione della quota *secured* è effettuata dalla funzione F52\_1.

Per le operazioni PCT attive e passive in fase ACA viene derivato sulle FTO dei rapporti patrimoniali l'importo della raccolta/impiego dai campi 00602/00601 impostando i campi 06602/06601 e provvedendo a scambiare tale importo sulle FTA dei titoli. Tuttavia, per lo specifico trattamento delle operazioni PCT attive e passive con pool di titoli è necessario l'aggiustamento degli importi così come descritto nella funzione F48\_1 (ATTRIBUZIONE VALORE GAMBA CASH A SINGOLI TITOLI IN PCT CON POOL DI TITOLI), già incorporata nel Manuale tecnico-funzionale Puma2. Infatti, se per le operazioni caratterizzate da un solo titolo da ricevere/consegnare il meccanismo della fase ACA è corretto e definitivo, con riferimento alle operazioni caratterizzate da un pool di titoli la funzione F48\_1, che opera dopo le funzioni F47 e F52, provvede a sostituire per ciascun titolo l'importo (06601 o 06602) scambiato in fase ACA.

Per le operazioni di prestito garantite attive di un istituto centrale nei confronti delle banche di credito cooperativo la procedura riutilizza i meccanismi di abbinamento funzionali alla ripartizione delle garanzie e si arricchisce della nuova funzione F05\_2\_9 dedicata al calcolo degli importi *secured* da strumenti ammissibili e non alla riserva di liquidità (rappresentati con le FTA 09701.04/08).

Per le operazioni di raccolta collateralizzata delle banche di credito cooperativo da un istituto centrale si utilizza una modalità di abbinamento tra le FTO 01739.12/14 o 01807.06/08 o 01831.02 e

gli strumenti forniti a garanzia<sup>13</sup> e viene sviluppata una funzione di calcolo per la determinazione degli importi *secured* (F48\_2).

#### **1.1.5. Deflussi e afflussi di liquidità degli strumenti derivati**

L'art. 30, paragrafo 4 e l'art. 32, paragrafo 5 del RD prevedono che i deflussi e gli afflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del CRR siano calcolati su base netta, conformemente all'articolo 21, e moltiplicati per 100% in caso di, rispettivamente, deflusso o afflusso netto.

A tal fine, si utilizzano le FTA 03903.04/06/14/16 alimentate per gli strumenti derivati appartenenti al portafoglio bancario e, se con scadenza nei trenta giorni successivi alla data di riferimento della segnalazione, anche per quelli appartenenti al portafoglio di negoziazione.

Inoltre, considerati i criteri di valutazione dell'effetto delle garanzie ricevute in operazioni su derivati definiti all'art. 21 del RD, viene utilizzata anche la FTO **59360.99 - STRUMENTI DERIVATI: GARANZIE REALI DA RICEVERE CONSIDERATE ATTIVITA' LIQUIDE AI SENSI DELL'ART.21 DEL RD.**

#### **1.1.6. Deflussi e afflussi di liquidità da swap di garanzie**

---

<sup>13</sup> Tale modalità è in fase di definizione anche alla luce di concomitanti interventi necessari al processo di produzione del template F36.00 *dell'asset encumbrance*.

L'art. 28 par. 4 del RD prevede che gli swap di garanzie con scadenza entro i successivi 30 giorni comportino un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese a prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0%.

Simmetricamente l'art. 32, par. 3, lett. e) prevede che gli swap di garanzie con scadenza entro 30 giorni di calendario comportino un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese a prestito.

A tal fine si ritiene di poter utilizzare le informazioni di input già previste sulle FTO/FTA 01621.00, 01623.00, 03934.02 e 03936.02/04. Tuttavia, al fine di scambiare prima della generazione alcune informazioni tra le due gambe titoli del *collateral swap*, è stata definita la nuova funzione F53 (ATTRIBUZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE A PRESTITO TITOLI).

#### **1.1.7. Massimale degli afflussi**

L'art. 33, paragrafo 1 prevede che il rilevamento degli afflussi di liquidità sia limitato al 75% del totale dei deflussi di liquidità, a meno che uno specifico afflusso sia esentato ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 del medesimo articolo.

Al fine di individuare le casistiche di cui al paragrafo 2 viene definito il nuovo **digit 05173 – ATTIVITA' CON AFFLUSSO DI LIQUIDITA' ESENTATO AI SENSI DELL'ART. 33, PAR. 2 DEL RD**

**61/2015** (0=NO; 1=SI) la cui alimentazione sarà prevista su specifiche FTO rispondenti ai criteri normativi.

I massimali definiti invece ai paragrafi 3 e 4 si applicano, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, a tutte le attività della banca segnalante e, pertanto, il rispetto di tali condizioni deve essere dichiarato nell'apposito nuovo attributo **MASSIMALI AZIENDALI DEGLI AFFLUSSI DI LIQUIDITA' PER LCR** previsto nella tabella di corredo 50 (PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI).

La procedura Puma2 non fornisce specifiche indicazioni al riguardo ma lascia a carico delle aziende l'onere di intervenire a valle della generazione per operare secondo la suddetta previsione normativa.

## **1.2. Fase di compattamento**

La segnalazione sul Liquidity Coverage Requirement (LCR) prevede, in gran parte delle voci riferite alle attività liquide (voci 7001X.XX corrispondenti alle informazioni del *template* C72.00), ai deflussi (voci 7003X.XX corrispondenti alle informazioni del *template* C73.00) e agli afflussi (voci 7005X.XX corrispondenti alle informazioni del *template* C74.00), l'informazione sul tasso applicabile ("applicable weight").

La presenza di tale informazione determina l'esigenza, a valle della generazione, di calcolare per alcuni importi di output delle

medie ponderate. A tal fine la fase di compattamento è stata arricchita della nuova funzione **C07\_7 - TRATTAMENTO DEI TASSI APPLICABILI PER LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT** (cfr. allegato).

## **2. CASI PARTICOLARI**

### **2.1.1. Forme tecniche di input/output**

Per i seguenti fenomeni il trattamento è previsto in modalità input/output:

- material outflows due to deterioration of own credit quality (FTO 59360.78);
- impact of an adverse market scenario on derivatives, financing transactions and other contracts (FTO 59360.80 con nuovo campo 05240 per distinguere tra hlba approach e amao approach);
- short positions (FTO 59360.82 con nuovo campo 05241 per distinguere quelle “covered by collateralized SFT” dalle “other”);
- callable excess collateral (FTO 59360.86);
- due collateral (FTO 59360.84);
- liquid asset collateral exchangable for non-liquid asset collateral (FTO 59360.88);
- loss of funding on structured financing activities (nuova FTO con campo per distinguere tra structured financing instruments e financing facilities);
- internal netting of client’s positions (nuova FTO);

- other off-balance sheet and contingent funding obligations (nuova FTO);
- undrawn loans and advances to wholesale counterparties (nuova FTO);
- mortgages that have been agreed but not yet drawn down (nuova FTO);
- credit cards(nuova FTO);
- overdrafts (nuova FTO);
- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans: the excess of funding to retail customers (nuova FTO);
- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans: the excess of funding to non-financial corporates (nuova FTO);
- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans: the excess of funding to sovereigns, MLDBs and PSEs (nuova FTO);
- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans: the excess of funding to other legal entities (nuova FTO);
- planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans: other (nuova FTO);
- planned derivatives payables (nuova FTO);
- trade finance off-balance sheet related products (nuova FTO);
- other products and services (nuova FTO);
- liquidity outflows to be netted by interdependent inflows (nuova FTO);
- SFTS monitoring (nuova FTO);
- FX outflows (nuova FTO);



- cash dividends due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets (nuova FTO);
- interdependent inflows (nuova FTO);
- FX inflows (nuova FTO).

### **2.1.2. Forme tecniche derivate non documentate**

Non avendo il Gruppo rilevato una materialità per le connesse fattispecie, le seguenti forme tecniche derivate non sono documentate:

- qualifying CIU shares/units: underlying is coins/banknotes and/or central bank exposure;
- Alternative Liquidity Approaches: Central bank credit facility;
- Alternative Liquidity Approaches: Inclusion of Level 2A assets recognised as Level 1;
- corporate debt securities - non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons)
- non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5);
- restricted-use central bank committed liquidity facilities;
- liquidity funding available to network member from central institution (non-specified collateralisation);
- Alternative Liquidity Approaches: Additional Level 1/2A/2B assets included due to currency consistency not applying for ALA reasons;
- Member State-sponsored impaired asset management agencies subject to transitional provision;

- level 1 non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons);
- level 2A non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons);
- derogated stable deposits;
- deposits in third countries where a higher outflow is applied;
- credit and liquidity facilities to credit institutions for funding promotional loans of retail and non-financial customers;
- credit and liquidity facilities within a group or an IPS if subject to preferential treatment;
- credit and liquidity facilities within IPS or cooperative network if treated as liquid asset by the depositing institution;
- liquidity facilities to personal investment companies;
- third countries outflows - transfer restrictions or non-convertible currencies;
- additional balances required to be installed in central bank reserves;
- margin loans: collateral is non-liquid;
- monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate;
- inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) No XXX/2015;
- inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets;
- inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme

where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate;

- difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies;
- excess inflows from a related specialised credit institution.